

Attività fiduciaria

Riapre la Voluntary disclosure

Novità e conferme



di Giuseppe Fiorica

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 Ottobre dell'articolo 7 del decreto legge 193/2016, riapre il cantiere per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria che va ad allinearsi temporalmente all'entrata in vigore - il 1° gennaio 2018 - dello scambio automatico internazionale di informazioni fiscali. Lo schema della **nuova emersione volontaria** - sia estera che domestica - riparte dalla legge 186/14 (la voluntary 1, in vigore per tutto l'anno 2015) ma con alcuni accorgimenti voluti per anticipare le entrate del Fisco.

Premesso che alla nuova voluntary disclosure potranno accedervi:

- i contribuenti che non hanno partecipato alla procedura 2015;
- coloro che hanno partecipato alla precedente VD per le attività estere e che quindi potranno denunciare unicamente le violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero;
- le persone che si sono avvalse della VD1 per le attività italiane e che di conseguenza potranno presentare istanza limitatamente ai profili internazionali della propria posizione,

Chi intende aderire alla voluntary disclosure bis può farlo da subito: infatti il decreto legge in questione è in vigore dal 24 ottobre e per la procedura l'Agenzia delle En- ➔

AGENZIA DELLE ENTRATE

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA
(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

EMERSIONE

Internazionale (comma 1) Nazionale (comma 2)

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale del contribuente

Nome

Cognome

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Codice carica

Codice fiscale società

Nome

trate consente di utilizzare anche la modulistica dell'edizione passata. Le domande possono essere inviate fino al **31 luglio 2017** e c'è tempo fino al successivo 30 settembre per l'integrazione della documentazione.

Le aliquote applicabili sono le stesse già previste nel recente passato. **La principale novità** introdotta con la nuova versione della voluntary consiste nella possibilità per i contribuenti di versare quanto dovuto in base alla **procedura di autoliquidazione**. Infatti i contribuenti potranno provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione delle imposte, delle ritenute, dei contributi, degli interessi e delle sanzioni entro il 30 settembre 2017 o, alternativamente in tre rate con versamento della prima sempre entro settembre. Il contribuente potrà godere di un abbattimento delle sanzioni, equivalente alla prima edizione della voluntary disclosure, pari al 75% del minimo edittale, per le violazioni relative alle imposte sui redditi, sostitutive, Ivie e Ivafe, e alla metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

In caso di errori, è previsto che il contribuente provveda a integrare quanto dovuto con il pagamento di una penale del 10% per i calcoli sbagliati sopra due soglie di riferimento (il 10% di errore per gli adempimenti di sostituto d'imposta, il 30% per le altre ipotesi) e il 3% se sotto i predetti livelli. L'aumento delle sanzioni riguarderà anche chi non rispetterà il termine del 30 settembre per l'autoliquidazione.

In merito poi al monitoraggio, ovvero l'obbligo di dichiarare proprietà e attività all'estero, il contribuente potrà beneficiare dei vari accordi fiscali firmati in questi ultimi mesi dall'Italia con i vari paesi esteri (in primis la Svizzera e proprio in questi giorni, il Principato di Monaco) che di fatto consentiranno il dimezzamento delle annualità punibili. →


Voluntary Disclosure a confronto

VD1 numeri certificati, VD2 numeri ipotizzati

Soggetti istanti

Imposte

Verifica sulle istanze (dati AdE al 31/10/2016)





segue

Riapre la Voluntary
Disclosure
Novità e conferme



Dalla voluntary disclosure bis sparisce l'ipotesi ventilata di una possibile sanatoria sui contanti pagando solo una sanzione forfettaria del 35%. In relazione ai contanti e ai valori, la norma prevede che il contribuente debba provvedere all'apertura di eventuali cassette di sicurezza in presenza di un notaio che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale. In questo caso il contribuente dovrà **depositare i contanti ed i titoli oggetto dell'emersione su un rapporto vincolato** aperto presso un intermediario abilitato fino alla conclusione della procedura. Tale rapporto potrà anche essere aperto presso una società fiduciaria che opererà sulla base delle istruzioni ricevute dal contribuente in veste di fiduciante.

Vale la pena poi di ricordare che in tema di reati restano confermati i benefici già introdotti dalla Voluntary 1 ed in particolare la non punibilità per i principali delitti fiscali del Dlgs 74/2000 e dell'autoriciclaggio. Rimane invece attiva la tutela rafforzata sul riciclaggio con l'impegno per professionisti ed intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di osservare gli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio. La nuova VD sarà inoltre accompagnata dallo screening dei contribuenti che si sono trasferiti all'estero. I comuni infatti dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli elenchi di chi ha chiesto l'iscrizione all'Aire (anagrafe residenti all'estero) a partire da gennaio 2010.

Si può dunque concludere che la nuova procedura di emersione dei capitali segue – a parte quanto spiegato sopra - regole sostanzialmente simili a quelle già previste dalla prima edizione: è pur vero che la nuova VD si applica in un panorama sempre più monitorato.

Giuseppe Fiorica
✉ g.fiorica@betrust.it



In Be Trust è il
Responsabile
Operation